

F.G.U.
GILDA DEGLI INSEGNANTI



Provincia di Napoli

Piazza G. Bovio, 22 scala D, secondo piano, interno 3
tel. 081/7944165 - fax 081/2512845
e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it

“ANALISI DEL D.M. 44/11 DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO”

*A cura dei proff.
Giulio Silvestro e Virna Ricci*

<u>ART. 1</u>	AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – TRASFERIMENTI DA UNA PROVINCIA ALL’ALTRA.
Destinatari	Personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II, III fascia delle graduatorie ad esaurimento di ogni provincia.
Cosa richiedere	<ul style="list-style-type: none"> - la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria; - la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; - il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale si viene collocati nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio spettante aggiornato a seguito di contestuale richiesta (a pettine). Tale richiesta comporta la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.
Termine di presentazione	20 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, entro il 1 Giugno 2011
Mancata presentazione della domanda	Cancellazione definitiva dalla graduatoria
Preferenze	Le eventuali preferenze a parità di punteggio (lettere M, N, O, R, S) devono essere riconfermate barrando le apposite caselle del modulo. In mancanza non vengono riconfermate.
Legge 104/92	I beneficiari della legge n.104/92 devono compilare l’apposito modulo, oltre agli adempimenti specifici previsti dalla normativa.
Riservisti	Devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (art. 8 L. 68/99) in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.
Graduatorie di I fascia	I docenti appartenenti alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia conservano il diritto di permanenza in due province ed hanno la possibilità di chiedere il trasferimento da entrambe le province.
Graduatorie di coda	Le graduatorie di coda sono annullate (art. 1 comma 11 D.M 42 dell’8/4/2009).
<u>ART. 2</u>	NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE
Valutazione titoli	La valutazione dei titoli per il personale iscritto in I e II fascia di cui al D.M.

Rideterminazione del punteggio	<p>12/02/2002 n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1 comma 3, della L. 143/2004 (all. 1)</p> <p>Per il personale iscritto in III fascia la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di cui al D. M. n. 27 del 15/03/2007 e del D. M. n.78 del 25/09/2007 (all. 2).</p>
Spostamento punteggio	<p>Il punteggio già conseguito per il titolo di accesso può essere rideterminato qualora si chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole (diploma di didattica della musica, diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma COBASLID).</p>
Doppia valutazione servizio prestato	<p>Non si possono spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tab. A di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.</p>
Punteggio aggiuntivo	<p>Rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna a decorrere dall'a. s. 2003/04 e fino al 31/08/2007 (art. 1 comma 605 L. 296/06).</p>
Elenchi prioritari	<p>Per i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione come per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria. Non è valutabile il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, tranne che per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.</p>
Titoli tab. C	<p>Al personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD MM 82 e 100 del 2009 e 68 e 80 del 2010 è riconosciuto il servizio prestato anche mediante la partecipazione a progetti regionali secondo i criteri di cui all'allegato7 del presente decreto.</p>
Dottorati di ricerca, titoli accademici e corsi di perfezionamento	<p>I nuovi titoli valutabili aggiunti a quelle già valutati non possono superare per numero e per punteggio il limite previsto dalla lettera C della tabella.</p> <p>I diplomi di perfezionamento universitari equiparati per legge o Statuto ai Dottorati di ricerca, sono valutati come questi ultimi.</p> <p>I titoli accademici (punti C5, C6, C7, C8) sono valutati solo se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute sia italiane che appartenenti alla U.E..</p> <p>I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale strutturati su 1.500 ore e 60 crediti che si concludono con l'esame finale previsto dagli statuti e</p>

Scuola secondaria di secondo grado	<p>I docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato in base alla tabella di valutazione usata per il rimanente personale. Il servizio è equiparato a quello presentato nello specifico strumento.</p>
Valutazione servizio e titolo	<p>Per ciascuna area disciplinare sono predisposti distinti elenchi di sostegno articolati in fasce (D.M. 25/05/95 n. 170). Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e nell'ambito della stessa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria nella quale è inserito con il massimo punteggio. Nel caso di esaurimento di elenchi della specifica area i conferimenti di incarichi avvengono tramite lo scorporo incrociato degli elenchi delle altre aree disciplinari.</p>
Rinuncia alla nomina su posto di sostegno	<p>Il servizio è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento compresa nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato. Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno non è valutabile come "altro titolo".</p>
Didattica Montessori	<p>Il personale che abbia già dichiarato il possesso del titolo in occasione di precedente aggiornamento può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando il modello B a condizione che non abbia conseguito né il titolo di specializzazione né l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.</p>
Acquisizione titoli	<p>Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione o che sia conseguito al 30 giugno 2011.</p>
<u>ART.5</u>	<p>I titoli conseguiti oltre il termine di presentazione della domanda ma entro il 30 giugno 2011 dovranno essere acquisiti con modalità web.</p>
Valutazione Titoli	<p>GRADUATORIE SPECIALI PER MINORATI DELLA VISTA E DELL'UDITO</p> <p>Sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa. Il servizio prestato può, a scelta dell'interessato, essere valutato nelle graduatorie corrispondenti di posto comune.</p> <p><u>Nota Bene:</u> Le graduatorie di cui sopra sono aggiornate manualmente e potranno avere tempi di pubblicazione diversi. Anche le graduatorie di istituto verranno compilate con analoga modalità.</p>
Vincoli	

<p><u>ART. 6</u></p> <p>Soggetti interessati</p> <p>Scioglimento della riserva entro il 30 Giugno</p>	<p>Il personale immesso in ruolo con la procedura sopra descritta è obbligato a rimanere nell'istituto per almeno 5 anni.</p> <p>CONFERMA DELL'ISCRIZIONE CON RISERVA – SCIoglimento DELLA RISERVA (MODELLO 1)</p> <p>Devono chiedere di rimanere iscritti con riserva:</p> <p>a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande (entro il 30 giugno 2011, o dopo il 30 giugno 2011);</p> <p>b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso la procedura abilitante.</p> <p>I docenti inseriti in graduatoria con riserva possono chiedere lo scioglimento della stessa se conseguono il titolo entro, e non oltre, la scadenza del bando compilando il modello 1.</p> <p>In caso di impossibilità di procedere allo scioglimento nel corso del periodo di vigenza delle graduatorie si potrà procedere alla presentazione di titoli valutabili in occasione del prossimo scioglimento.</p>
<p><u>ART.7</u></p> <p>Validità ed utilizzo</p>	<p>Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2011, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto conseguimento del titolo, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2011, esclusivamente con modalità web secondo le modalità indicate con apposito D.M.</p> <p>Per coloro che conseguissero il titolo oltre il 30/06/11 ma in tempo utile per le immissioni in ruolo 2012/2013 verrà emanato un apposito D.M. che disciplinerà lo scioglimento della riserva, indicando contestualmente la data ultima della stessa (presumibilmente 30/06/2012).</p> <p><u>Nota Bene</u> : Si ricorda che coloro che sono inseriti in graduatoria con riserva non possono conseguire incarichi dalla stessa né a T. I. né a T. D.</p> <p>UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE</p> <p>La validità delle GaE è estesa al biennio 2011/2012, 2012/2013.</p> <p>Dalle GaE sono assegnati il 50 % dei posti a tempo indeterminato annualmente autorizzati (con apposito decreto interministeriale) ai sensi dell'art. 1 della legge 124/99. Sono inoltre assegnati dalle graduatorie di cui sopra i posti a tempo determinato vacanti o disponibili sull'organico di fatto.</p>

